



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito anche RGPD), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in particolare l'art. 4 che qualifica, come "titolare del trattamento", l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

VISTO, in particolare, l'articolo 37, paragrafo 1, lett. a), del predetto Regolamento, il quale prevede l'obbligo per il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento di designare un responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) ogniqualvolta *"il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali"*;

VISTO inoltre l'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del predetto Regolamento, ai sensi dei quali, rispettivamente, *"il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39"*, e *"il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi"*;

VISTI ancora l'articolo 39, paragrafo 1, del predetto Regolamento, il quale individua i compiti e le funzioni che il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, e l'articolo 38, paragrafo 6, del medesimo predetto Regolamento, il quale prevede che il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni, purché non diano adito ad un conflitto di interessi;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 191 di riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2021;

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", ed in particolare l'articolo 5, secondo il quale il «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il successivo decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22;



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di rimodulazione del numero e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al regolamento emanato con il suddetto DPCM n. 190 del 2020;

VISTO il DPCM del 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 2 ottobre 2020 al n. 3343, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Loredana Cappelloni l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore generale per la regolazione e i contratti pubblici;

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del responsabile della protezione dei dati per il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il *curriculum vitae* della dott.ssa Loredana Cappelloni;

CONSIDERATO che non sussistono, nei confronti del predetto dirigente, situazioni di incompatibilità con l'incarico di Responsabile della protezione dei dati, in quanto lo stesso non è preposto allo svolgimento di funzioni implicanti la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento di dati personali o al trattamento dei dati personali per conto del titolare del trattamento;

RITENUTO che il suddetto dirigente sia in possesso delle qualità professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico di responsabile della protezione dei dati;

Su proposta del Capo di Gabinetto;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 37 Regolamento (UE) 2016/6791, alla dott.ssa Loredana Cappelloni, dirigente di prima fascia del ruolo dirigenziale del Dicastero, è conferito l'incarico di Responsabile della protezione dei dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il predetto incarico, a titolo gratuito, si configura come aggiuntivo a quello di Direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere.

Articolo 2

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;



Al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, e effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Al fine di supportare il Responsabile della Protezione dei Dati personali nell'esecuzione dei compiti di cui al presente articolo, con successivi provvedimenti verranno definite le risorse e il supporto organizzativo necessari.

Articolo 3

1. Il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali sono resi disponibili nella intranet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto sono altresì pubblicati sul sito internet istituzionale.

Prof. Enrico Giovannini